

**Al Dirigente Area Approvvigionamenti
e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici**

**Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti**

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO E DESTINATARI DI POSTO ALLOGGIO PRESSO LA RESIDENZA MATTEI, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 50/2016 – PERIODO DODICI MESI, CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI - GARA N. 8573159 – CIG 9239764E73. Esito verifica congruità offerta di VIVENDA SPA.

All'esito dello svolgimento della seduta pubblica di gara tenutasi in data 22/09/22 l'offerta presentata da VIVENDA SPA è risultata collocata al primo posto della graduatoria e presentando la stessa carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è stata sottoposta a verifica di congruità.

La procedura di verifica di congruità dell'offerta è stata avviata con la richiesta di giustificativi di cui all'art. 97, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016, inoltrata con nota prot. 27779/22 del 23/09/22.

L'operatore economico ha dato seguito alla richiesta di cui sopra nei termini di adempimento assegnato, con nota PEC prot. az. n. 0028119 del 5/10/22.

Si dà atto che nell'espletamento della verifica di cui al presente documento ci si è attenuti ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza consolidata che afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Essa mira infatti in generale a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso l'espletamento della procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerta per anomalia è l'effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine di interesse pubblico da raggiungere.

Dall'esame della documentazione presentata da VIVENDA SPA nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emergono i profili che si vanno ad enunciare:

a) Per quanto attiene il profilo attinente le singole voci che vanno a comporre il prezzo finale offerto (€ 640.548,78 oltre IVA pari ad un Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:

8,69 %), l'operatore economico di cui trattasi ha fornito una dettagliata descrizione circa le attrezzature impiegate (tipologia e quantità), nonché le unità di personale, le qualifiche, il quantitativo annuo di ore di lavoro, oltre che l'ammontare degli oneri di sicurezza, delle spese generali e l'utile di impresa in coerenza con quanto indicato in offerta economica.

b) L'operatore economico ha inoltre fornito una esaustiva giustificazione in punto di economia del processo di espletamento del servizio, logistica, risorse umane e strumentali in disponibilità, condizioni di vantaggio di cui dispone, alti profili di specializzazione e un elevato sistema di certificazione di qualità accreditato.

c) La congruità dell'importo relativo in particolare al costo della manodopera indicato in sede di offerta (€ 287.082,20) è stata attestata mediante la specifica del costo orario del lavoro calcolato assumendo a riferimento i costi orari previsti dal CCNL applicato per i dipendenti impiegati da aziende del settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, individuati con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le tabelle ad esso allegate per la determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti. Nello specifico, è stato assunto a riferimento il costo espresso dalla Tabella Ministeriale "ristorazione collettiva – pubblici esercizi", Tabella Firenze aggiornata a Dicembre 2021. La stessa incidenza di tale voce di costo sul prezzo complessivamente offerta, pari al 44,82%, risulta coerente con il dato indicato negli atti di gara, corrispondente al 43%.

I dati assunti per effettuare il presente calcolo sono quelli già indicati dall'operatore economica in sede di offerta tecnica (n. di unità di personale di cui si prevede l'impiego, inquadramento contrattuale, stima delle ore lavorate).

L'operatore economico dichiara inoltre di avvalersi della deducibilità IRAP introdotta dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014), per effetto della quale viene di fatto reso interamente deducibile dalla base imponibile IRAP il costo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato e l'Operatore economico di cui trattasi rientra tra i soggetti passivi ammessi al beneficio.

d) Per quanto attiene gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA (€ 2.000,00) l'operatore ha fornito una analitica descrizione degli importi connessi alla formazione e addestramento sui luoghi di lavoro, circa la sorveglianza sanitaria, medico competente, oltre le procedure di gestione delle emergenze (primo soccorso, prevenzione incendi, personale addetto alle procedure di salvaguardia della sicurezza), redazione del documento valutazione dei rischi ecc.

e) L'operatore ha descritto analiticamente altresì le spese generali da riconnettersi a: spese di contratto, accessori, spese di registro, oneri finanziari (polizze, garanzie, contributi, spese di bollo, oneri ecc.), spese per manutenzioni, costi collegati alle utenze, spese per sopravvenienze varie. Per quanto concerne infine il dato dell'utile d'impresa, l'offerta risulta formulata in termini tali da garantire il perseguimento di un utile d'impresa (pari all'1,70%) che, sebbene non di ingente entità, non va comunque ad inficiare la serietà e affidabilità dell'offerta nel suo complesso in quanto tale da contribuire al mantenimento dello standard di qualità dell'impresa dovuto alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, lavorativa, all'effetto di risonanza pubblicitaria e punteggio curriculare derivante dall'aggiudicazione di un appalto pubblico così come concorda unanime giurisprudenza. Si richiama al riguardo il principio elaborato dalla giurisprudenza per il quale "nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi

invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico" (tra le altre C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).L'utile indicato quindi è idoneo a garantire un ritorno economico ed una maggior competitività sul mercato anche in termini di immagine.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata da VIVENDA SPA è congrua in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Il RUP
Dott. Luigi Vella